

Osservazioni introduttive

Come tristemente testimoniato dalla cronaca gli episodi di violenza intra-familiare che spesso finiscono per sfociare nel femminicidio, hanno spinto molte Procure Italiane, in attuazione alle disposizioni nazionali, ad istituire pool di magistrati specializzati nel settore.

Appare superfluo evidenziare come il fenomeno è prima di tutto culturale, dunque, l'esigenza cui risponde il diritto vivente è quella dell'adeguamento delle norme all'attualità dei tempi.

A questo proposito è stata promulgata la L.n. 69/2019, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, più comunemente noto con il nome di «**codice rosso**» è stata introdotta una disciplina particolarmente dettagliata .

Ne è derivato che gli interventi normativi sul tema e le diffuse prassi giudiziarie hanno dato luogo ad una sorta di modello procedurale volto alla tutela delle vittime di violenza domestica agita ed assistita, articolando il cosiddetto "doppio binario" processuale.

Le ipotesi criminose in epigrafe sono tassativamente tipizzate dal legislatore.

Ora, il **focus del presente studio è relativo a tutte le condotte afferenti i maltrattamenti contro familiari e conviventi, e le ipotesi di violenza assistita, laddove dette condotte si verificano in presenza di soggetti minori d'età. In quest'ipotesi, cioè quando si tratti di minore di anni diciotto che assista al consumarsi del reato di cui all'articolo 572 c.p., questi si considera persona offesa dal reato.**

In molte delle fattispecie che rientrano nella macro-categoria, si applica, per precetto normativo, il cosiddetto **codice rosso, con le conseguenze di legge anche sotto il profilo più strettamente procedurale.**

Laddove il reato venga consumato da uno dei due genitori a danno dell'altro in presenza del figlio minore, la condotta criminosa ha delle ricadute anche sul piano civilistico/amministrativo per ciò che afferisce i provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale in capo al genitore.

Ciò detto, alla luce delle brevi premesse esposte, parrebbe legittimo individuare e definire quello in essere come un sub-sistema di tutela accordato dalla legge penale alle vittime di tali crimini, sempre più diffusi.

Ora, ai sensi dell'art. 609- decies c.p. , “ Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600,600 bis,600 ter,600 quinquies,601,602,609 bis,609 ter,609 quinquies,609 octies e 609 undecies, commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 ter e 612 bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155_e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.”

Ratio Legis art. 609-decies

Il legislatore ha, con l'art. 609-decies, inserito una norma di carattere processuale diretta a tutelare le condizioni psicologiche del minore vittima di reato, tenendo in considerazione l'ipotesi di supporto psicologico concreto da parte dei servizi sociali, di figure professionali come psicologi o figure parentali di riferimento, con cui il minore ha particolare attaccamento e rapporto di fiducia.

Anche secondo l'orientamento consolidato fornito dal Protocollo tra gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria, di cui si richiama il contenuto, l'esperto non può essere qualificato come ausiliario del giudice in senso tecnico, in quanto con questa espressione si vuole fare riferimento al cancelliere o ad altro funzionario assimilato che svolge attività di segretario o assistente dell'autorità procedente (artt. 125, 126, 135 e 136 c.p.p.). Ne discende che l'esperto in psicologia o psichiatria infantile che abbia partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese dal minore alla p.g. o al p.m. non può essere considerato incompatibile con l'ufficio di testimone nell'eventuale fase dibattimentale (ex multis, Cass. pen. sez. III, 3 dicembre 2010, n. 249406; Cass. pen. sez. III, 7 aprile 2010, n. 247869; Cass. pen. sez. III, 9 ottobre 2008, n. 237156).

La Suprema Corte di Cassazione sez. penale, infatti, con sentenza n. 44448/2013, **sancisce il principio secondo cui non comporta alcuna nullità né irregolarità e non è comunque deducibile dall'imputato l'audizione di un teste minore effettuato in presenza della madre anziché di un esperto in psicologia infantile**, poiché le norme del c.p.p. che prevedono l'audizione protetta sono dettate nell'interesse esclusivo del minore e riconoscono al giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, la facoltà di disporla o meno e di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all'età del testimone. (Fattispecie relativa all'audizione di un bambino di cinque anni, testimone di un fatto di violenza sessuale).

La tematica oggetto del presente studio, come anticipato nel prologo dello scritto, vuole porre attenzione sulle ricadute che il reato di violenza intra-familiare può avere sul piano civilistico in tema di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale.

In attuazione della norma di cui all'art. 609-decies, nei casi di realizzazione della fattispecie criminosa di cui sopra, in presenza di soggetto minore d'età, solo per questo considerato persona offesa dal reato stesso, la Procura presso il Tribunale Ordinario trasmette comunicazione del fatto reato al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. Su impulso della Procura, può aprirsi un procedimento civile avente ad oggetto, in via graduata, la limitazione, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale, in primis del soggetto genitore che abbia commesso il reato di cui sopra, con ogni conseguenza di legge.

Segnatamente, il Protocollo fra Uffici Giudiziari del Distretto di corte D'Appello di cui si riporta in stralcio, una citazione testuale prevede espressamente: *“nei casi di riscontrato pregiudizio, in provvedimenti di limitazione o decadenza dalla potestà genitoriale ex artt. 330 e ss. del codice civile e/o in misure amministrative per minori condotta irregolare ai sensi dell'art. 25 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, con affidamento etero-familiare, a strutture comunitarie o ai Servizi Sociali dei medesimi.*

Tali misure avranno l'obiettivo di fornire ai minori coinvolti adeguate tutele e, nel contempo, offrire loro percorsi formativi e culturali funzionali ad una regolare crescita psico-fisica, con l'ulteriore finalità di evitare la definitiva strutturazione criminale.

Nell'ambito di tali procedure il Tribunale per i Minorenni potrà, altresì, impartire ai genitori e a minori interessati le necessarie prescrizioni volte al recupero sociale e delle competenze educative (imponendo anche la frequentazione di corsi di educazione alla legalità, da istituire – di concerto con le agenzie territoriali specialistiche e con la partecipazione di magistrati del Distretto, di personale della Questura di Reggio Calabria e di altre personalità idonee - nei locali confiscati alle organizzazioni criminali e altrove).

L'inottemperanza di tali prescrizioni potrà essere sanzionata con più drastici interventi sull'esercizio della potestà genitoriale (decadenza e allontanamento della prole dal contesto familiare) e, ricorrendone i presupposti, con segnalazione alla Procura della Repubblica ordinaria per la corrispondente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 388, 570, 572 c.p. e 650 c.p..

Quanto alle concrete modalità operative, il momento di trasmissione degli atti agli uffici giudiziari minorili (in specie, al Procuratore della Repubblica per i Minorenni, in quanto soggetto legittimato ad avanzare le richieste di cui agli artt. 330 e ss. c.c. e altro) deve essere rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. ordinario, che avrà cura di tutelare il segreto investigativo e trasmettere soltanto gli atti utili per le connesse procedure civili (richieste e ordinanze cautelari, richieste di rinvio a giudizio, sentenze definitive e non). In linea di massima, possono indicarsi come momenti utili per la segnalazione sopra indicata: a) il deposito dell'ordinanza cautelare da parte del g.i.p. competente (con avvenuta discovery degli atti su cui si fonda); b) la richiesta di rinvio a giudizio; c) la deliberazione della sentenza.

Gli uffici interessati si scambieranno informazioni mediante trasmissione di copia degli atti rispettivamente compiuti e anche in modo informale, specialmente nella fase preliminare, al fine di selezionare in quali casi attivare – sempre nel rispetto dell'autonomia delle diverse AA.GG. – il circuito comunicativo sopra indicato. In particolare, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni provvederà, prima di avanzare le richieste di competenza, ad assumere ulteriori informazioni (in ordine alla situazione personale e familiare dei minori coinvolti) delegando le agenzie territoriali interessate. Il circuito informativo non dovrà essere limitato alla comunicazione iniziale, ma riguardare tutte le attività ulteriori relative a fatti rilevanti e ai provvedimenti emessi.

Nei casi in cui alla sentenza di condanna del soggetto maggiorenne (che sia genitore di prole minore) conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 32 (interdizione legale) e 34 c.p. (decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio della stessa), anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, l'attivazione del circuito comunicativo sopra descritto è obbligatoria; pertanto, il pubblico ministero dovrà trasmettere gli atti del procedimento o l'estratto della sentenza al giudice civile competente (Tribunale per i Minorenni o tribunale ordinario) per le iniziative a tutela.

Nei casi di decadenza dalla potestà genitoriale per provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e/o di decadenza/sospensione della stessa quale pena accessoria alla sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 51 comma ter bis c.p.p. e altro si provvederà a segnalare il caso al giudice tutelare competente per l'apertura della tutela.

In tali casi, la tutela (rappresentanza legale del minore) potrà essere affidata - in assenza di soggetti idonei e disponibili in ambito familiare – ad un avvocato scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia, inseriti

in apposito elenco da predisporre in collaborazione tra gli Uffici Giudiziari interessati, previa consultazione del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e, in ulteriore subordine, al Questore.

Nei casi di custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri di prole di età non superiore a sei anni o di loro sottoposizione al regime degli arresti domiciliari nelle ipotesi di cui all'art. 275 comma quarto c.p.p. (nel testo risultante dall'art. 1, co. 1 legge 62/2011), gli uffici giudiziari interessati (Procura Ordinaria e Procura Minorile) si coordineranno con l'obiettivo di attivare le iniziative necessarie a contemperare le esigenze cautelari del procedimento penale in corso e quelle (parimenti meritevoli di tutela) dei minori ad intrattenere le relazioni indispensabili per il normale sviluppo psico-fisico (frequenza scolastica e di ambiti ricreativi, rapporti con altri familiari e operatori dei Servizi Sociali delegati dal tribunale per i minorenni, visite pediatriche etc.), con corrispondente modulazione del regime coercitivo del genitore.”

Nel caso di emissione di provvedimento ablativo di cui sopra, stante il conflitto d'interessi del minore con almeno uno dei genitori, il Tribunale per i Minorenni, nomina un curatore speciale che, avendone le qualità professionali, può costituirsi nell'interesse del minore.

La nomina di curatore speciale è *ad acta*, e l'attività afferisce al solo procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni che ha conferito l'incarico, non essendo prevista la possibilità di estendere l'ufficio ad altra sede giudiziaria.

Parallelamente, laddove prenda avvio il procedimento penale a carico del soggetto maggiorenne maltrattante, al minore vittima di violenza assistita, viene riconosciuta la posizione di persona offesa dal reato che, in quanto tale, a mezzo procuratore costituito- che può essere sia il curatore speciale che un difensore da questi nominato nell'interesse del minore- ha facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, con tutte le conseguenze di legge da questo derivanti, anche in ossequio al protocollo sottoscritto nel 2013 dagli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Al fine di evitare la nomina di diversi curatori speciali – ad esempio nel procedimento penale e in quello civile instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni - gli uffici interessati dovranno scambiarsi le informazioni opportune al fine di far convergere la nomina su una medesima persona, che potrà svolgere la funzione nell'uno e nell'altro procedimento, con possibilità di assumere contestualmente – se avvocato - la difesa tecnica.

I nominativi dei professionisti vengono attinti da un elenco depositato presso il COA, aggiornato annualmente.

I professionisti che possono chiederne l'inserimento devono comprovare lo svolgimento continuativo della professione in materia minorile oltre a comprovare altresì la formazione continua nel settore.

Tanto è previsto anche nel protocollo di cui si dirà più dettagliatamente nel prosieguo.

Compito del curatore speciale è, *in primis*, quello di portare nel processo la volontà del minore. Egli opera nell'interesse del minore laddove i genitori, per diverse ragioni, non siano in grado di farlo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 Codice di procedura civile 2020: “*Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica (11,12,13) o all' associazione non riconosciuta (art. 36 c.c.) un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.*

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante (genitori) (244, 247, 273, 279 c.c.)”

Il secondo comma della norma in esame disciplina l'ipotesi del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale, conflitto che sorge nell'ipotesi in cui il rappresentante sia portatore di un interesse incompatibile con quello del rappresentato. Tale conflitto è inoltre ravvisabile anche qualora l'incompatibilità delle rispettive posizioni sia solo potenziale. Di conseguenza, l'esame della sussistenza di tale conflitto va compiuto ex ante secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta. La norma in esame trova ad esempio applicazione nell'ipotesi di cui all'art. 250 c.c., che descrive il conflitto tra il minore ed il genitore legale rappresentante.

Le funzioni del curatore speciale sono regolamentate dalla L. 149/2001, che istituisce la difesa tecnica del ragazzo e che si basa sulle Convenzioni internazionali del fanciullo siglate a Strasburgo nel 1996 ed a New York con la sottoscrizione della Convenzione nel 1989, ratificata in Italia con la L. 176/1991 che, tra l'altro, ha statuito: *“In tutte le decisioni relativa ai fanciulli, di competenza dei Tribunali, della autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”*.

Entrambi i documenti individuano e definiscono il minore come un soggetto autonomo portatore di interessi ed istanze personali a cui il curatore speciale deve dare voce.

Da qui discendono direttamente i doveri che, con il conferimento dell'incarico, il curatore si assume. Il suo compito sarà sia quello di portare nel processo la volontà del minore, attraverso il deposito di istanze e richieste all'Autorità Giudiziaria, che quello di esprimere il proprio parere nell'interesse del minore che rappresenta. Egli, tuttavia, ha solo il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione. Il curatore speciale, per come anticipato, se avvocato, ha facoltà di costituirsi nel procedimento davanti all'Autorità Giudiziaria, assumendo la difesa del minore.

Nei casi più gravi, in cui il genitore venga colpito da sospensione della responsabilità genitoriale, l'Autorità Giudiziaria nomina anche il tutore.

La prassi giudiziaria più recente valida l'ipotesi di far confluire i due uffici nella medesima persona, sebbene, pur in assenza di incompatibilità, la classe forense abbia espresso perplessità sul punto.

In tema di best practis appare interessante segnalare che l'esperienza giudiziaria reggina, cui si è fatto cenno, ha dato dato luogo, già nel 2013, ad una prassi giudiziaria consolidata e convenzionale sul tema attraverso la realizzazione e sottoscrizione del **“ Protocollo d'Intesa tra Uffici Giudiziari del distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria per modalità uniche nei casi di procedimenti per abusi sessuali o maltrattamenti su minori; procedimenti in concorso con minorenni procedimenti a tutela di minori figli di indagati/imputati/condannati; procedimenti relativi a minori e loro familiari sottoposti a protezione - 21 marzo 2013”**

Gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, sulla base del progetto predisposto dal gruppo di studio composto dai magistrati:

- dr. Ottavio Sferlazza, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria f.f.;
- dr. Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
- dr. Michele Prestipino Giaritta, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- dr. Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;
- dr. Carlo Macri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;
- dr. Francesca Stilla, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- dr. Salvatore Cosentino, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri f.f.;

al fine di coordinare l'operato dei rispettivi Uffici Giudiziari nei procedimenti riguardanti abusi sessuali o altri reati in danno di minori, nei procedimenti penali per reati commessi in concorso da maggiorenni e minorenni, nonché per l'adozione di misure civili a tutela di minori figli di esponenti della criminalità organizzata o di minori sottoposti a misure di protezione concordano quanto segue:

Procedimenti penali e civili concernenti abusi sessuali/maltrattamenti in danno di minori

1) *Gli Uffici inquirenti svolgeranno le indagini relative a procedimenti per reati di abusi sessuali o di altro genere in danno di minori avvalendosi dei nuclei di Polizia Giudiziaria composti da personale specializzato o, in mancanza, ritenuto idoneo ad affrontare i problemi attinenti alla materia in esame. Qualsiasi attività della Polizia Giudiziaria in materia sarà proceduta da contatti con un magistrato della Procura addetto al relativo gruppo specializzato o, in caso d'urgenza, con il P.M. di turno, che appena possibile ne informerà il collega che assumerà la direzione delle indagini. L'indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria dovrà sempre prevedere la consultazione e il coordinamento continui da parte del Pubblico Ministero, al fine di evitare qualunque pregiudizio per il minore ed assicurare le cautele di rito per un corretto sviluppo dell'attività istruttoria.*

Gli Uffici aderenti al Protocollo d'intesa (in particolare, quelli inquirenti) solleciteranno – con gli strumenti ritenuti opportuni (circolari, ordini o altro) – i soggetti previsti dall'art. 331 c.p.p. ad una comunicazione particolarmente sollecita in caso di reati commessi in pregiudizio di minori.

2) *Il Pubblico Ministero darà tempestiva comunicazione della notizia di reato al Tribunale per i Minorenni, così come previsto dall'art. 609 decies c.p. (per i reati di violenza sessuale, di sfruttamento della prostituzione minorile, di pornografia minorile etc.), al fine di stimolare l'eventuale apertura di un procedimento civile a tutela del minore abusato, nonché per tutte le altre eventuali determinazioni di competenza del Tribunale per i Minorenni. In tali casi, ricevuta la notizia di abuso ai danni del minore, il Tribunale per i Minorenni provvederà a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni per sue richieste in ordine all'apertura del procedimento, fatta eccezione per i casi urgenti, nei quali il Tribunale adotterà d'ufficio i provvedimenti che riterrà necessari (ex art. 336 terzo comma c.c.).*

Al fine di stabilire reciproche comunicazioni tra gli Uffici, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni e il giudice delegato del procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni, nel corso delle rispettive attività istruttorie, trasmetteranno tempestivamente copia degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale ogni volta in cui saranno venuti a conoscenza di un reato in danno di minore.

Analoga comunicazione sarà operata, nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio, dal tribunale ordinario.

3) *Nelle informazioni che si scambieranno i vari uffici, l'Autorità Giudiziaria specificamente interessata (Procura della Repubblica o Tribunale per i Minorenni) segnalerà le cautele da assumere ai fini della segretezza e dell'efficacia delle indagini preliminari in corso ovvero delle procedure di natura civile in corso (affidamenti familiari riservati, affidamenti preadottivi e adozioni). In particolare:*

- *gli Uffici Giudiziari Minorili e la Procura della Repubblica si consulteranno in ordine all'adozione di eventuali provvedimenti che, pur nell'ottica della salvaguardia del minore interessato, potrebbero inficiare il risultato delle indagini (in particolar modo laddove le stesse siano volte ad impedire la reiterazione del reato, anche nei confronti di altri minori);*

- sarà garantita l'assoluta riservatezza sul luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio (abitazioni di parenti o di altri soggetti, centri di accoglienza, strutture sanitarie etc.), al fine di evitare interferenze di ogni genere sul medesimo;
- al fine di assicurare il segreto sulla identità e la residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, saranno predisposte le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato, come per esempio l'effettuazione di tali atti presso il domicilio o la residenza del tutore o del curatore speciale. Tale segretezza sarà assicurata anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, nonché dopo la conclusione del processo, salvo che il Tribunale per i Minorenni disponga diversamente.

4) Al fine di garantire la rapida consultazione e lo scambio (anche informale) di dati informativi tra i magistrati dei diversi Uffici, soprattutto nelle fasi iniziali dell'istruttoria che segue alla presentazione della denuncia o dell'acquisizione della notizia criminis, gli uffici interessati si scambieranno informazioni mediante trasmissione di copia degli atti rispettivamente compiuti, mantenendo le cautele segnalate al punto 3), al fine di evitare provvedimenti che possano compromettere le esigenze di indagine (relative all'acquisizione e alla genuinità degli elementi di prova) e, nel contempo, quelle di tutela del minore abusato. Il circuito informativo non dovrà essere limitato alla comunicazione iniziale, ma riguarderà tutte le attività ulteriori relative a fatti rilevanti e ai provvedimenti emessi.

5) Sempre al fine di apprestare la massima tutela (cautelare e successiva alla condanna del reo) dei minori coinvolti in abusi o maltrattamenti etero o intrafamiliari e ridurre il rischio di pressioni, minacce o ritorsioni provenienti dagli autori di tali reati o anche solo il rischio di frequenti incontri con essi, saranno utilizzati tutti gli strumenti processuali e sostanziali previsti dalla disciplina vigente.

In caso di allontanamento dal nucleo familiare maltrattante le diverse Autorità Giudiziarie si confronteranno, ancor prima di adottare il provvedimento, anche in ordine alle modalità di visita e d'incontro del minore con i suoi congiunti, al fine di garantire un'adeguata tutela del minore medesimo e di evitare il pericolo di inquinamento probatorio.

6) Gli Uffici procedenti dovranno curare che l'audizione del minore avvenga il minore numero di volte possibile al fine di evitare la sottoposizione del medesimo a diversi e traumatici esami; soluzione da preferire appare quella dell'audizione limitata ad un unico incidente probatorio nel corso del procedimento penale, i cui atti saranno utilizzabili nel relativo dibattimento nonché nel procedimento civile davanti al Tribunale per i Minorenni o a diversa autorità giudiziaria.

Gli Uffici procedenti dovranno, inoltre, curare che l'audizione avvenga sempre con l'ausilio di professionisti competenti (psicologo o psichiatra infantile) garantendo al minore l'assistenza affettiva e psicologica da parte di familiari (eventualmente diversi da quelli coinvolti nella vicenda di maltrattamento e/o abuso) o persone idonee indicate dal medesimo minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto delle vittime dei reati indicati dall'art. 609 decies primo comma c.p. e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, che saranno ammessi dall'autorità giudiziaria che procede, previo consenso del minore. In ogni caso al minore è assicurata l'assistenza di operatori dei Servizi Minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti degli enti locali, come previsto dall'art. 609 decies, commi 2 e 3, c.p.. Il tribunale per i minorenni – data la sua funzione, che permette un contatto diretto con strutture pubbliche e private specializzate – provvederà a fornire elenchi periodicamente aggiornati di strutture e professionisti disponibili a collaborare con i singoli Uffici Giudiziari.

I minorenni vittime dei reati previsti dagli art. 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p. dovranno essere sentiti mediante la c.d. audizione protetta (come previsto dagli articoli 398 comma V bis e 498 comma quattro ter c.p.p.), con tutte le cautele necessarie ad evitare contatti, anche solo visivi, con l'indagato o imputato. L'audizione protetta avverrà, ove possibile, usufruendo di apposita aula adeguatamente attrezzata con telecamere a circuito chiuso (con le opportune precauzioni tecniche, volte a celare alla vista gli strumenti di audio-video comunicazione), che sarà quanto prima predisposta presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Tale sala sarà accessibile a tutti gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, secondo la concreta disponibilità.

La richiesta di incidente probatorio dovrà di regola riguardare non soltanto l'audizione del minore p.o., ma anche la contestuale perizia psichiatrica/psicologica in ordine alla capacità di testimoniare e all'attendibilità dal punto di vista psichiatrico-forense del medesimo (così come ripetutamente raccomandato dalla Suprema Corte di Cassazione). In tal modo potranno essere acquisiti tutti gli elementi utili per una compiuta valutazione della deposizione testimoniale evitando defatiganti e, spesso, inutili accertamenti a distanza di tempo dai fatti. Per i motivi esplicitati, anche al fine di consentire una valutazione degli aspetti relativi alla comunicazione non verbale del soggetto escusso, l'esame del minore p.o. dovrà preferibilmente essere video-registrato.

In via residuale (in quanto l'ipotesi dell'unico incidente probatorio è quella da preferirsi), se sorge la necessità di disporre una perizia psicologica nel procedimento civile e analoga esigenza si pone nel procedimento penale, potrebbe emergere un problema di coordinamento tra le varie iniziative istruttorie, con i connessi rischi di sovrapposizione se non di responsi peritali di segno diverso.

In tali casi, deve ritenersi riservata al procedimento penale la perizia sulla capacità di testimoniare del bambino e sulla compatibilità tra eventuali indicatori di disagio sul piano psico-affettivo e l'ipotesi che egli sia stato vittima di abuso; per contro, il tribunale per i minorenni o la diversa autorità giudiziaria interessata (tribunale ordinario) potranno disporre una consulenza tecnica sulla condizione psicoevolutiva del minore, sulla personalità dei genitori e sulla qualità delle relazioni intrafamiliari, al fine di assumere le più opportune iniziative in merito all'affidamento.

Gli uffici giudiziari interessati si coordineranno al fine di far convergere la nomina sugli stessi professionisti sia nel procedimento penale che in quello civile (gli artt. 222 e 197 c.p.p. non sembrano stabilire, al riguardo, alcuna incompatibilità), preferibilmente affidando congiuntamente l'incarico ad un neuropsichiatra infantile e ad uno psicologo.

Nell'ipotesi in cui si proceda nei confronti di indagati maggiorenni e minorenni per i delitti di cui agli articoli 572, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, commessi in concorso di persone ex art. 110 c.p., si procederà (compatibilmente con le rispettive esigenze di indagine dei diversi uffici inquirenti) ad un unico incidente probatorio, con la presenza di tutte le parti interessate e alla redazione di un unico verbale, affinché le dichiarazioni rese dal minore vittima di reato o dalla persona offesa maggiorenne siano utilizzabili in entrambi i procedimenti. In tali casi è necessario che si rispettino le cautele prima indicate e che gli uffici giudiziari competenti (Procura ordinaria e Procura per i minorenni) procedano in maniera coordinata alle attività indicate nel paragrafo che precede e, in particolare, a quelle di cui ai punti 6), 7), 8) e 9).

Per economia processuale, tale opzione sarà privilegiata, ove concretamente possibile, in qualunque tipo di procedimento penale a carico di maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso, nel momento in cui si renda indispensabile assumere la prova con le forme dell'incidente probatorio.

Nelle situazioni indicate l'incidente probatorio potrebbe svolgersi, con la presenza di tutte le parti interessate e la formazione di un unico verbale da utilizzarsi in entrambi i procedimenti penali, presso l'aula dibattimentale del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Per garantire la medesima esigenza, appare inoltre opportuno – precipuamente nei procedimenti per reati di cui all'art. 51 comma ter bis c.p.p. (quando la fonte probatoria è prevalentemente costituita dai contenuti di intercettazioni telefoniche/ambientali) – che le Autorità Giudiziarie interessate (in special modo, g.i.p./g.u.p ordinario e g.i.p./g.u.p. presso il tribunale per i minorenni) procedano alla nomina del medesimo perito per la trascrizione delle intercettazioni in atti. Tale soluzione – che dovrà essere proceduta da un costante scambio di informazioni tra gli uffici interessati, con consequenziale coordinamento in sede di liquidazione – consentirà di ridurre l'importo complessivo degli onorari "a vacanza" a carico dell'Erario, spesso inutilmente duplicati con la nomina di distinti periti.

Gli uffici inquirenti (p.m. ordinario e p.m. minorile) si scambieranno continuamente informazioni in ordine allo stato delle indagini e dei procedimenti, con reciproca trasmissione di atti rilevanti (ad esempio, sentenze definitive e non) e producibili nei relativi processi ex artt. 234, 236 e 238 bis c.p.p., salvo imprescindibili esigenze di tutela del segreto investigativo.

Tali comunicazioni dovranno anche riguardare la destinazione dei corpi di reato o di altri beni sequestrati contemporaneamente nei distinti procedimenti penali, al fine di evitare fraintendimenti (frequentemente si è verificato, nella prassi giurisdizionale, di non potere disporre un esame sugli oggetti sequestrati in quanto già distrutti o restituiti) e limitare il dispendio economico nelle c.d. custodie onerose.

Nei procedimenti penali per i reati indicati dall'art. 51 comma ter bis c.p.p. gli uffici inquirenti (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e Procuratore della Repubblica Distrettuale, previo coordinamento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello) valuteranno la possibilità di destinare in applicazione, in supporto del p.m. minorile, per la celebrazione dell'udienza preliminare e del dibattimento nel processo penale minorile, il sostituto procuratore (distrettuale) che ha coordinato le indagini..... omissis

In via residuale (in quanto l'ipotesi dell'unico incidente probatorio è quella da preferirsi), se sorge la necessità di disporre una perizia psicologica nel procedimento civile e analoga esigenza si pone nel procedimento penale, potrebbe emergere un problema di coordinamento tra le varie iniziative istruttorie, con i connessi rischi di sovrapposizione se non di responsi peritali di segno diverso.

In tali casi, deve ritenersi riservata al procedimento penale la perizia sulla capacità di testimoniare del bambino e sulla compatibilità tra eventuali indicatori di disagio sul piano psico-affettivo e l'ipotesi che egli sia stato vittima di abuso; per contro, il Tribunale per i Minorenni o la diversa autorità giudiziaria interessata (Tribunale Ordinario) potranno disporre una consulenza tecnica sulla condizione psico-evolutiva del minore, sulla personalità dei genitori e sulla qualità delle relazioni intra-familiari, al fine di assumere le più opportune iniziative in merito all'affidamento.

*Gli uffici giudiziari interessati si coordineranno al fine di far convergere la nomina sugli stessi professionisti sia nel procedimento penale che in quello civile (gli artt. 222 e 197 c.p.p. non sembrano stabilire, al riguardo, alcuna incompatibilità), preferibilmente affidando congiuntamente l'incarico ad un neuropsichiatra infantile e ad uno psicologo, che dovranno essere professionisti diversi da quelli che garantiscono **l'assistenza in udienza ai sensi***

dell'art. 609 decies c.p. Il coordinamento dovrà essere assicurato anche in sede di liquidazione degli onorari al fine di contenere gli eventuali costi a carico dell'Erario.

Va, a tal proposito, ricordata la norma dell'art. 236 c.p.p., che consente l'acquisizione nel procedimento penale della consulenza tecnica disposta dal Tribunale per i Minorenni, delle relazioni sociali o dei provvedimenti civili adottati, intesi come atti utili a valutare la personalità della persona offesa. Del pari, per l'acquisizione indicata può essere utilizzata la disposizione di cui all'art. 234 c.p..

7) Fermo restando che l'ipotesi dell'unico incidente probatorio è quella da preferirsi, qualora sorga la necessità di assumere preventivamente informazioni dal minore nel corso delle indagini preliminari e nell'istruttoria civile minorile si procederà, di regola, ad audizione congiunta da parte del p.m. e del giudice delegato presso i locali del T.M.. In tali casi dovrà essere garantita al minore la necessaria assistenza psicologica con la nomina di un esperto in psicologia infantile (psicologo o neuropsichiatra infantile) e l'audizione congiunta dovrà essere, ove possibile, video-registrata. Il coordinamento dovrà essere assicurato anche in sede di liquidazione degli onorari al fine di contenere i costi a carico dell'Erario.

In ogni caso, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600bis, 600 ter, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies del codice penale, quando devono assumersi sommarie informazioni da persone minori, la polizia giudiziaria e il pubblico ministero dovranno avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.

8) Gli accertamenti di tipo medico (ad es. esame ginecologico) saranno di regola limitati, nei casi di assoluta necessità, al procedimento penale – ed esperiti con incidente probatorio ovvero con accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. - previa consultazione con il Tribunale per i Minorenni, cui verranno trasmessi gli atti compiuti per l'utilizzazione nel procedimento civile ivi instaurato. In tali casi il minore dovrà essere affiancato da personale idoneo ai sensi dell'art. 609 decies c.p..

9) Per acquisire riscontri alle dichiarazioni della p.o., qualora ne ricorrano i presupposti di legge, si procederà ad attività di intercettazione telefonica o ambientale, in quanto tale mezzo di ricerca della prova può consentire verifi che immediate e, nel contempo, consentire agli uffici giudiziari minorili di adottare tempestivi interventi a tutela, specie nelle ipotesi di abusi intra-familiari, senza attendere l'esito del processo penale. In sede di ricerca dei riscontri si procederà alla necessaria attività di perquisizione e consequenziale sequestro degli indumenti indossati dalla presunta vittima e dall'indagato, con la specifica finalità di acquisire materiale biologico utile per un'eventuale comparazione.

10) Il Pubblico Ministero - che abbia avuto segnalazione di una situazione di conflitto di interessi tra il minore sottoposto ad abuso/maltrattamento ed il genitore esercente la potestà genitoriale - provvederà tempestivamente, con richiesta al giudice per le indagini preliminari, ad instaurare il procedimento di nomina del curatore speciale per la querela, previsto e disciplinato dagli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p..

Il **curatore** dovrà essere scelto, preferibilmente, tra avvocati che abbiano competenza o esperienza specifica in materia, inseriti in apposito elenco da predisporre in collaborazione tra gli Uffici Giudiziari interessati, previa consultazione del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Al fine di evitare la nomina di diversi curatori speciali – ad esempio nel procedimento penale e in quello civile instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni - gli uffici interessati dovranno scambiarsi le informazioni opportune al fine di far convergere la nomina su una medesima persona, che potrà svolgere la

funzione nell'uno e nell'altro procedimento, con possibilità di assumere contestualmente – se avvocato - la difesa tecnica.

11) *Gli Uffici giudicanti aderenti al protocollo assegneranno una corsia preferenziale ai procedimenti penali concernenti tali reati al fine di contenere il rischio di possibili decisioni disarmoniche tra la sede penale e quella civile, nonché il protrarsi per tempi non congrui di situazioni familiari ambigue e gravemente destabilizzanti l'equilibrio psico-fisico dei minori coinvolti (ad esempio, lunghi periodi di permanenza in case di accoglienza o presso famiglie affidatarie, con confusione di ruoli educativi e punti di riferimento affettivi).*

12) *Gli Uffici giudiziari aderenti al protocollo svolgeranno l'attività giurisdizionale connessa alla materia con la massima attenzione, al fine di tutelare la riservatezza del minore e di evitare la diffusione – attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione – di notizie che consentano l'identificazione della persona offesa dal reato, con riferimento non solo ai diretti dati personali del minore, ma anche ad altri elementi che ne possano facilitare il riconoscimento (residenza, scuola frequentata e altro)....omissis.*

Appare evidente la particolare attenzione che il legislatore e gli operatori del diritto tutti abbiano prestato e prestino, ciascuno nel proprio ambito di competenza, al minore, all'interesse dello stesso, affinché l'aggettivo di "preminente" non rappresenti un mero contenitore concettuale.

Il superiore e preminente interesse del minore, la cui forza attrattiva deve catalizzare l'attenzione sulla tutela del suo benessere psico-fisico, deve assumersi come criterio informatore delle decisioni non soltanto giudiziali ma anche e soprattutto relative alla vita relazionale dei minori.

Avv. Alessandra Callea